



Ai gentili clienti - Loro Sedi

Lavoratori somministrati: comunicazione entro il 31 gennaio 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che entro il **31 gennaio 2019**, le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2018, **lavoratori in somministrazione**, dovranno effettuare la **comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA)** ovvero alla **rappresentanza sindacale unitaria (RSU)** o, in mancanza, **agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2018. I dati obbligatoriamente richiesti sono: *i)* il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi; *ii)* la durata dei contratti; *iii)* il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Il periodo di riferimento è l'anno 2018 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome dei lavoratori somministrati ma solo il dato numerico. L'invio potrà avvenire tramite: *i)* consegna a mano; *ii)* raccomandata con ricevuta di ritorno; *iii)* posta elettronica certificata (PEC). Preme evidenziare che l'omissione di tale comunicazione – ovvero il non corretto assolvimento dell'obbligo – è punibile, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs n. 81/2015, con l'erogazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.250.

Premessa

Le imprese che vogliono avvalersi del lavoro somministrato **sono tenute all'invio**, con **carattere annuale, di una comunicazione:**

→ alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla **rappresentanza sindacale unitaria (RSU)** o, in mancanza, **agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

→ recante, il **numero** e i **motivi** dei contratti di somministrazione di lavoro **conclusi**, la **durata** di tali contratti e il **numero e la qualifica** dei **lavoratori** interessati.

Evidenziamo, comunque, che **la scadenza del 31.01.2018 potrà essere modificata in sede di contrattazione collettiva. Con l'interpello n. 36/2012 del 22 novembre 2012**, il Ministero del Lavoro ha specificato, infatti, che **la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso rispetto a quello del 31 gennaio, per la comunicazione obbligatoria**. In tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale "*scriminante*" ai fini della applicazione del regime sanzionatorio. Da ciò ne consegue che **l'obbligo comunicativo avrà scadenza:**

→ **al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento** ovvero;

→ **al giorno previsto dal contratto collettivo applicato che potrà essere più ampio rispetto a quello individuato dallo stesso Ministero del Lavoro.**

Osserva

In tutti e due i casi, comunque, il **periodo di riferimento**, da prendere in considerazione per il calcolo numerico dei contratti stipulati, **sarà l'anno civile precedentemente concluso.**

Riportiamo di seguito un **esempio di comunicazione periodica (annuale)**.

ESEMPIO

Luogo _____, data _____

Spett.li Organizzazioni sindacali

Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati (ai sensi dell'art. 36, comma 3, D.l.vo 81/2015)

La scrivente¹ _____ in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.l.vo 81/2015,

Comunica

che nei 12 mesi precedenti la presente comunicazione, sono stati stipulati² _____ contratti di somministrazione, per³ _____ lavoratori, per le qualifiche di _____

per i seguenti motivi:

Con le seguenti durate:

dal _____ al _____
dal _____ al _____

Cordiali saluti

Firma

1. Soggetto utilizzatore
2. Indicare il numero di contratti stipulati
3. Indicare il numero di lavoratori

La comunicazione obbligatoria può essere adempiuta sia direttamente dall'azienda utilizzatrice che indirettamente dall'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

Sanzioni

Per quanto riguarda l'**applicazione del regime sanzionatorio** previsto in caso di **mancata o non corretta effettuazione**, da parte del soggetto utilizzatore, delle **comunicazioni inerenti ai lavoratori somministrati**, il co. 1 dell'art. 40 del DLgs. n. 81/2015, prevede l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** con importo variabile da **250,00 a 1.250,00 euro**.

Osserva

Sul punto, è bene precisare che **la responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati.**

COMUNICAZIONE ANNUALE

Soggetto obbligato	L'utilizzatore dei lavoratori somministrati.
Adempimento	Devono essere indicati i motivi della somministrazione e il numero dei somministrati, oltre che la durata dei contratti e la qualifica dei lavoratori.
A chi	Alle RSU e alle RSA.
Termine	Ogni 12 mesi, e il termine normale di comunicazione è il 31.01 in riferimento ai rapporti dell'anno precedente. La contrattazione collettiva potrà prevedere un termine diverso da quello appena indicato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO